

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5731 del 26/11/2020
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta PAGLIARANI STEFANO S.r.l. con sede legale in Comune di Cesenatico - Via dei Tigli n. 5 e impianto in Comune di Cesenatico - Via delle Querce n. 1. Autorizzazione unica alla gestione rifiuti del centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5895 del 26/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **PAGLIARANI STEFANO S.r.l.** con sede legale in Comune di Cesenatico – Via dei Tigli n. 5 e impianto in Comune di **Cesenatico – Via delle Querce n. 1.** Autorizzazione unica alla gestione rifiuti del centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03.

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 16.04.2020, PG n. 55958, 55959 e 55992 del 16.04.2020, con cui la ditta **PAGLIARANI STEFANO S.r.l.** chiede il rilascio dell'**autorizzazione unica alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per il centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03 sito in Comune di **Cesenatico – Via delle Querce n. 1**, comprensiva di nulla osta in merito all'**impatto acustico**;

Evidenziato che l'impresa intende svolgere all'interno di un fabbricato esistente l'attività di autodemolizione sul codice **EER 160104* - Veicoli fuori uso** per un quantitativo in stoccaggio **istantaneo** pari a **12 tonnellate** e un quantitativo **annuo** pari a **1000 t**. La ditta intende utilizzare il piazzale esterno esclusivamente per la viabilità dei mezzi in ingresso e in uscita dal centro e per la postazione di ricarica dei muletti;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inerente alla autorizzazione in oggetto, inviata alla ditta **PAGLIARANI STEFANO S.r.l.** e agli enti coinvolti nell'istruttoria ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PG n. 57478 del 20.04.2020;

Vista la nota acquisita da Arpae al PG n. 75703 del 25.05.2020, con cui il Comune di Cesenatico ha trasmesso il parere di idoneità urbanistica, reso per la seduta della Conferenza del 26.05.2020, di seguito riportato:

“- Considerato che il lotto oggetto di Domanda di autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti presso l'impianto sito in Cesenatico , Via delle Querce n. 1, è identificato catastalmente al Foglio n. 17, particella n. 561;

- Considerato che il lotto oggetto di istanza, risulta:

*- zonizzato dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.) come **zona D3 “Zone di espansione per funzioni produttive di tipo manifatturiero, per magazzinaggio e deposito di merce all'ingrosso”**, di cui all'art. 64 delle Norme Tecniche di Attuazione;*

*- ricadente in “**Ambiti specializzati per attività produttive A-13**”, di cui all'art. 3.33 delle Norme del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)*

- ricadente, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) in “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei”, ai sensi dell'art. 28 (Tav. 2) ed in “Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi” (Tav. 5A);

- Visto il Capitolo 10 “Zone produttive” delle N.T.A. del vigente P.R.G.;

- Considerato che l'attività oggetto di istanza ricade in zona D3 “Zone di espansione per funzioni

produttive di tipo manifatturiero, per magazzinaggio e deposito di merce all'ingrosso", così come definita dall'art. 62 delle N.T.A. del P.R.G.;

- Visto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) approvato nel 2016, in cui nella Relazione Generale, al cap. 14 "Criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento e al recupero dei rifiuti", viene demandato alla Regione il compito di definire i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché i criteri per l'individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento e al recupero dei rifiuti.

Al medesimo capitolo, viene riportato: "Sempre la L.R. 20/2000 disciplina il territorio che maggiormente risponde ai requisiti di ammissibilità di attività e impianti legati al ciclo dei rifiuti, ovvero gli ambiti specializzati per attività produttive e le aree ecologicamente attrezzate (artt. A-13 e A-14). Tale impostazione è confermata dalla normativa statale che all'articolo 196, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006 dispone che occorre privilegiare la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, ad esclusione delle discariche. L'esigenza di integrare l'obiettivo della tutela dell'ambiente con la realizzazione di nuovi impianti porta, quindi, necessariamente a localizzare questi ultimi, in via generale, negli ordinari ambiti specializzati per le attività produttive e, per quelli generanti maggiori impatti ambientali ma anche suscettibili di integrare i diversi cicli delle materie orientate al recupero, nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) sia di rango comunale che sovracomunale".

Inoltre: "In via generale gli impianti di trattamento dei rifiuti inclusi gli impianti di recupero dei rifiuti sono, invece, preferibilmente da localizzare all'interno degli ambiti specializzati per le attività produttive di cui all'articolo A-13 della L.R. n. 20/2000 ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e territoriali rilevanti, all'interno delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo A-14 della L.R. n. 20/2000 nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica comunale";

SI RITIENE,

a fronte delle considerazioni sopra riportate, che l'identificazione ricognitiva dell'area in oggetto operata dal P.T.C.P. nella Tavola 5 A sia da raccordarsi con l'individuazione dell'area, in capo al vigente P.S.C., quale "Ambito specializzato per attività produttive A-13", tenuto peraltro conto che il P.S.C. del Comune di Cesenatico è stato approvato nel 2010 in seno alla Variante integrativa al P.T.C.P., mediante procedura ex art. 21 L.R. n. 20/2000 sulla base di apposito accordo amministrativo.

TUTTO CIO' PREMESSO,

*si esprime **parere favorevole di conformità agli strumenti urbanistici comunali.**"*;

Considerato che la prima seduta della Conferenza dei Servizi, convocata con nota PG n. 63690 del 30.04.2020 e tenutasi in data 26.05.2020, ha evidenziato la necessità di acquisire specifica documentazione integrativa;

Tenuto conto che la richiesta di integrazioni da parte del Servizio Territoriale di Arpa, illustrata in Sede di Conferenza, è stata trasmessa formalmente a questa Unità con nota PG n. 76514 del 27.05.2020 e che con mail del 05.06.2020 il Comune di Cesenatico ha anticipato per le vie brevi il parere urbanistico-edilizio favorevole datato 04.06.2020, dal quale non è risultata la necessità di ulteriore documentazione integrativa;

Considerato che con nota PG n. 86609 del 16.06.2020 è stata inviata alla ditta la richiesta di integrazioni scaturita dalla prima riunione della Conferenza dei Servizi, unitamente a copia del verbale della seduta dalla Conferenza del 26.05.2020;

Vista la documentazione acquisita al PG n. 94827 del 01.07.2020, con cui la ditta **PAGLIARANI STEFANO S.r.l.** ha presentato le integrazioni richieste a seguito degli esiti della precedente seduta della Conferenza del 26.05.2020;

Evidenziato in particolare che nella documentazione integrativa presentata la viabilità prevedeva che i mezzi entrassero all'interno del capannone ed uscissero in retromarcia dal medesimo ingresso;

Vista la nota del 08.09.2020 acquisita al PG n. 129058 del 08.09.2020, con cui il Comune di Cesenatico esprime *"parere favorevole in merito all'esito del sopralluogo effettuato in data odierna, ai fini dell'agibilità"*;

Considerato che la Conferenza, riunitasi in data 09.09.2020, ha ritenuto opportuno sospendere i lavori in attesa che la ditta proponesse una nuova soluzione per la viabilità nell'impianto e valutasse, al fine di migliorare la sicurezza dei lavoratori, possibili soluzioni affinché gli stoccaggi di airbag e batterie al litio venissero posizionati all'esterno del capannone in zone separate e protette dagli agenti atmosferici;

Dato atto che il verbale della seduta è stato trasmesso alla ditta con nota PG n. 138036 del 25.09.2020, chiedendo alla stessa di presentare la documentazione richiesta dalla Conferenza;

Vista la documentazione trasmessa dalla ditta con nota acquisita al PG n. 146294 del 12.10.2020, con la quale al fine di superare le criticità evidenziate nella precedente seduta propone le seguenti soluzioni:

- posizionare lo stoccaggio degli airbag e delle batterie al litio all'esterno sul retro del capannone in zone separate e protette dagli agenti atmosferici (box mobile "settore C" per le batterie al litio) e tettoia mobile su ruote ("settore E" per il deposito temporaneo degli airbag);
- l'automezzo in entrata dal cancello di ingresso svolta a sinistra sul piazzale per entrare nel capannone dal portone sul retro e uscire dal portone davanti, senza più necessità di effettuare manovre in retromarcia;

Visto che il Comune di Cesenatico ha inviato ad Arpae in data 27.10.2020 la copia della nota datata 29.09.2020, acquisita al PG n. 155226 con la quale ha comunicato al tecnico della ditta l'esito favorevole del sopralluogo effettuato dalla Vigilanza Edilizia del Comune di Cesenatico, per le opportune verifiche, secondo le modalità di cui al punto 5) dell'art. 124 del Regolamento Edilizio, a seguito della Segnalazione Certificata di conformità Edilizia e Agibilità SCEA13/2020 relativa al fabbricato in oggetto;

Evidenziato che il Comune di Cesenatico nella seduta conclusiva della Conferenza, tenutasi in data 28.10.2020 ha espresso il seguente parere:

- **parere favorevole** in merito all'**impatto acustico** nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpae illustrate nella seduta della Conferenza;
- **parere favorevole** in merito agli **aspetti urbanistico ed edilizi**, visti il parere di conformità urbanistica espresso nella seduta della Conferenza del 27.05.2020, e il parere del 08.09.2020 favorevole in merito all'esito del sopralluogo effettuato dai tecnici comunali in data 08.09.2020, ai fini dell'agibilità, acquisito al PG n. 129058 del 09.09.2020, aggiornato con documentazione acquisita al PG n. 155226 del 27.10.2020, inerente alla nota del 29.09.2020, con cui il Comune ha

trasmesso al tecnico della ditta l'esito favorevole del sopralluogo effettuato dalla Vigilanza Edilizia del Comune di Cesenatico, per le opportune verifiche, secondo le modalità di cui al punto 5) dell'art. 124 del Regolamento Edilizio, a seguito della Segnalazione Certificata di conformità Edilizia e Agibilità SCEA13/2020 relativa al fabbricato in oggetto;

Visti gli esiti della seduta del 28.10.2020 nella quale la Conferenza dei Servizi, alla luce dell'istruttoria svolta, ha espresso all'unanimità parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva del nulla osta acustico, nel rispetto di specifiche prescrizioni, riportate nel dispositivo e negli allegati del presente atto;

Dato atto che nella medesima seduta il rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco vista la superficie dell'impianto pari a 2918,86 m² ha dedotto che tale area non rientra nel campo di applicazione del D.P.R. 151/11 e ha ricordato comunque alla ditta di adottare tutte le cautele previste dal D.Lgs. 81/08 e tutte le cautele per prevenire incidenti, predisponendo il documento della valutazione dei rischi anche ai fini antincendio e delle misure correlate da adottare;

Acquisita al PG n. 156126 del 29.10.2020, la relazione tecnica istruttoria sulla matrice rifiuti e impatto acustico, resa dal Servizio Territoriale di Arpa nella seduta della Conferenza del 28.10.2020;

Vista la documentazione acquisita al PG n. 167171 del 18.11.2020, con la quale la ditta **PAGLIARANI STEFANO S.r.l.** trasmette una revisione del manuale operativo (Rev. 3) in cui è stata aggiornata la descrizione del box per l'immagazzinamento delle batterie al litio-ione, il quale sarà dotato di tetto in metallo apribile dall'alto con chiusura ermetica per la protezione completa del suo contenuto;

Vista la nota PG n. 167720 del 19.11.2020 con cui è stata trasmessa tale documentazione ed è stato chiesto agli Enti partecipanti alla Conferenza di comunicare eventuali osservazioni entro 5 giorni dal ricevimento della stessa, precisando altresì che qualora non fosse pervenuta alcuna comunicazione in merito entro i termini fissati, l'assenso sarebbe stato favorevolmente acquisito;

Acquisita al PG n. 170672 del 25.11.2020 la dichiarazione di attività non soggetta al controllo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, datata 23.11.2020, a firma del legale rappresentante della ditta **PAGLIARANI STEFANO S.r.l.** e dei tecnici geom. P. Carusone e M. Montevecchi, richiesta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con mail del 20.11.2020;

Dato atto che da parte degli altri Enti non sono pervenute ulteriori osservazioni in merito entro il termine fissato e che pertanto l'assenso si considera favorevolmente acquisito;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

- Relazione tecnica e manuale operativo per domanda di autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso in via dei Girasoli/via delle Querce- 47039 Cesenatico (FC) - loc. Villalta (D.lgs 152/06 art. 208, D.lgs 209/03 art.15 c.1)", Rev. 3, Novembre 2020, a firma del legale rappresentante (PG n. 167171 del 18.11.2020);
- Elaborato grafico "Planimetria generale Tav. A01", Rev. 08.10.2020, scala 1:200, a firma dell'Ing. M. Nori e del legale rappresentante della ditta (PG n. 146294 del 12.10.2020);
- Procedura per il controllo radiometrico, Rev. 0, datata 08.01.2020, a firma dell'EQ Dr. G. Galassi (PG n. 55958 del 16.04.2020);
- Valutazione di impatto acustico previsionale, datata Gennaio 2020, a firma del TCA dott. A. Nisi (PG

n. 55958 del 16.04.2020);

- Dichiarazione di attività non soggetta al controllo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, datata 23.11.2020, a firma del legale rappresentante della ditta **PAGLIARANI STEFANO S.r.l.** e dei tecnici geom. P. Carusone e M. Montevocchi (PG n. 170672 del 25.11.2020)

Considerato che dal sopraccitato parere del Comune di Cesenatico, acquisito al PG n. 75703 del 25.05.2020 risulta che l'impianto è localizzato in ambito specializzato per attività produttive, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 del D.Lgs. 209/03, il quale prevede che nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione siano da privilegiare, tra l'altro, le aree per insediamenti industriali ed artigianali (punto 1.1.4);

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Considerato che tale direttiva, al punto 5.3, prevede per i "centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore" un importo della garanzia finanziaria calcolato "moltiplicando la quota di 10,00 € per la potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la quota di 30,00 € moltiplicata per la superficie complessiva dell'impianto espressa in mq, al netto delle aree verdi", con un importo minimo pari a € 50.000,00;

Dato atto che la potenzialità complessiva dell'impianto sarà pari a 1.000 tonnellate/anno e che l'estensione della superficie complessiva dell'impianto, al netto delle aree verdi, al fine della determinazione dell'importo della garanzia finanziaria, è pari a 2.918,86 m²;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria determinata alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a: $\$ 1.000 \text{ t} \times 10,00 \text{ €/t} + 2.918,86 \text{ m}^2 \times 30,00 \text{ €/mq} = \text{€ } 97.565,80$;

Acquisito al PG n. 153806 del 26.10.2020 il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta **PAGLIARANI STEFANO S.r.l.**;

Dato atto che in data 24.11.2020 è stata acquisita comunicazione antimafia liberatoria per la ditta **PAGLIARANI STEFANO S.r.l.** ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159/11, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per la gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03, comprensiva del nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95;

Vista la D.G.R. n. 926 del 05.06.2019, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di

approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall'1.11.2019 al 31.10.2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19.11.2019;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile dell'Incarico di Funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia", dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile della responsabile dell'Incarico di Funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC);

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **PAGLIARANI STEFANO S.r.l.**, con sede legale in Comune di Cesenatico – Via dei Tigli n. 5, alla gestione del centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03, sito in Comune di **Cesenatico (FC) – Via delle Querce n. 1**, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati del presente atto;
2. di dare atto che la presente autorizzazione **ricomprende** e **sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06:
 - autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 (Allegato A);
 - nulla osta ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 (Allegato B);
3. di approvare l'**Allegato A** e l'**Allegato B** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
4. di stabilire il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) **entro il 31.01.2021** la ditta dovrà presentare una istanza di modifica della presente autorizzazione relativa all'installazione del sistema di pesatura, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 119/20 che è entrato in vigore il 27.09.2020 e ha modificato il D.Lgs. 209/03. In tale sede, qualora inoltre risulti necessario il manuale di gestione dovrà essere aggiornato alla nuova normativa;
 - b) **entro 90 giorni** dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà essere inviata all'autorità competente la procedura relativa al controllo radiometrico aggiornata alla luce degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 " *Attuazione della direttiva*

2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121)" (GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29), che ha abrogato il D.Lgs. 230 /1995 e il D.Lgs. 100/11;

5. di precisare che provenendo gli autoveicoli fuori uso direttamente dalla casa madre senza aver circolato su strada la Conferenza nella seduta conclusiva del 28.10.2020, ha ritenuto che, in attesa della presentazione della suddetta istanza di modifica, la possibilità di utilizzare il peso riportato sulla carta di circolazione descritta nel manuale operativo sia accettabile;
6. di stabilire che, nel termine perentorio di **180 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, deve essere prestata, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 97.565,80**;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
 - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - d) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - f) le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della polizza;

- g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- h) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta **la revoca del presente atto previa diffida**. In ogni caso **l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata**. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione;
7. di precisare che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
8. di stabilire che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto; resta fermo che anche le modifiche relative alle singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
9. di stabilire che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
10. di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
11. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
12. di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Tamara Mordenti attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
13. di fare salvi:
- i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 209/03 per quanto applicabili all'impianto;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

14. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
15. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune di Cesenatico, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e ad ATERSIR, per opportuna conoscenza e per il seguito di rispettiva competenza.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
*Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

*documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI**(art. 208 del D.Lgs. 152/06)**

L'attività di autodemolizione viene svolta esclusivamente all'interno del fabbricato di superficie coperta pari a 1.842,62 m² dotato di pavimentazione in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata finita al quarzo.

Il piazzale esterno di superficie pari a m² 1.076,24 è dotato di recinzione perimetrale e di pavimentazione con massicciata misto granulometrico stabilizzato, sovrastante strato di fondazione bituminoso e manto di finitura. Il piazzale è adibito a viabilità e aree di manovra, parcheggi, deposito in un box mobile con tetto apribile in metallo delle batterie al litio smontate dalle auto elettriche posizionate all'interno del loro contenitore, deposito temporaneo sotto tettoia mobile su ruote degli airbag rimossi dalle auto posizionati all'interno di specifico contenitore. É inoltre presente una zona di ricarica muletti sotto tettoia mobile su ruote.

Il centro di raccolta è separato da recinzione e cancelli dall'altro edificio presente nel medesimo lotto sempre gestito dalla ditta **PAGLIARANI STEFANO S.r.l.** e non oggetto della presente autorizzazione.

La gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 sito in Comune di **Cesenatico – Viale delle Querce n. 1** è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., l'attività di recupero deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
2. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati vengono di seguito elencati:

EER	Operazioni autorizzate	Stoccaggio istantaneo (tonnellate)	Quantitativo annuo autorizzato (dal 01/01 al 31/12)
160104* veicoli fuori uso	R13-R12	12 t	1.000 t/anno

3. il centro deve provvedere alla messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e alla rottamazione dei veicoli a motore. La gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel Manuale di gestione acquisito al PG n. 167171/20, e nel rispetto della suddivisione del centro di raccolta negli specifici settori indicati sulla planimetria acquisita al PG n. 146294/20, elencati in premessa;
4. resta fermo che la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento sui veicoli fuori uso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 209/03 e di seguito riportate:
 - a) effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA;
 - b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima

di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

e-bis) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio;

5. L'attività del centro, fatte salve indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali, deve essere conforme ai seguenti criteri gestionali:

a) nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;

b) per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;

c) l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a cinque metri di altezza;

d) le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;

e) lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non compromettere il successivo recupero;

f) le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;

g) i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi percolanti olio devono essere stoccati su basamenti impermeabili;

h) gli oli esausti, i liquidi antigelo, i liquidi per freni e quelli refrigeranti devono essere asportati e stoccati in modo separato entro idonei recipienti, secondo le modalità e le prescrizioni fissate dalla normativa vigente per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi; tali rifiuti vanno stoccati singolarmente in serbatoi o fusti posizionati su pavimento impermeabilizzato, dotati di idoneo bacino di contenimento di adeguata capacità conformemente a quanto previsto ai punti 4.4. e 4.5 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., se non già dotati "di doppia camera";

i) lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/92 e al D.M. 392/96 e s.m.i.;

j) il filtro-olio deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo

che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;

k) lo stoccaggio degli accumulatori esausti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; il contenitore delle batterie esauste non deve essere dotato di tappo di fondo, nel caso fosse presente, dovrà essere rimosso o chiuso prima del suo utilizzo;

l) tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere collocati in aree dotate di apposita copertura;

m) su ciascun serbatoio o fusto presente nell'insediamento deve essere apposta adeguata etichettatura, con indicata la tipologia del rifiuto, gli eventuali rischi per le sostanze contenute e nel caso di rifiuto pericoloso lo stesso deve essere stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Ogni serbatoio, inoltre, deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e svuotamento, evitando percolamenti anche accidentali;

n) dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne, comprese le corsie previste fra gli accatastamenti delle carcasse;

6. dovrà essere garantita la presenza del contenitore di stoccaggio delle sostanze assorbenti, per soluzioni acide, nelle immediate vicinanze del contenitore delle batterie esauste;
7. dovrà essere garantita la presenza del contenitore di stoccaggio delle sostanze assorbenti per idrocarburi e oli esausti, purché idoneo per liquidi infiammabili, nei pressi del settore "B" dedicato al trattamento del veicolo fuori uso;
8. la sostanza utilizzata per assorbire idrocarburi, oli esausti e liquidi infiammabili deve essere costituita da materiale inerte (sepiolite, sabbia fine addensante, fogli o granuli assorbenti, ecc.), mentre si esclude la segatura;
9. il Gestore deve esibire, su richiesta degli Organi di Controllo, l'Attestato di iscrizione impresa Registro Nazionale f-gas per l'impresa;
10. la ditta deve eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpae-Servizio Territoriale, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
11. al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/03, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
12. la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso deve avvenire conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 209/03 e alle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 19

settembre 2000, n. 358;

13. non possono essere alienati, smontati o distrutti i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al punto precedente;
14. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
15. ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8 del D.Lgs 209/03, è consentito il commercio delle parti di ricambio di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis) del medesimo decreto, recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso effettuate in un centro di raccolta autorizzato, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III del D.Lgs. 209/03. Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate;
16. ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore o rimorchi non disciplinati dal D.Lgs. 209/03 ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
17. non possono essere conferiti presso l'impianto di autodemolizione veicoli a doppia alimentazione benzina con gas metano o GPL. La demolizione di detti autoveicoli è subordinata alla richiesta di modifica dell'autorizzazione;
18. resta fermo che i rifiuti sottoposti alle operazioni R13-R12 restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
19. i rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;
20. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
21. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'Esperto in radioprotezione (Esperto Qualificato) di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
22. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo Esperto in radioprotezione per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza
23. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in

atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;

24. le attività di controllo radiometrico dei carichi in ingresso/uscita sui rifiuti dovranno essere effettuate secondo la "Procedura per il controllo radiometrico Rev. 0 del 08/01/2020" a firma dell'Esperto Qualificato e dell'Allegato n.2 alla stessa, per quanto riguarda l'individuazione delle aree dedicate al controllo, al confinamento e al deposito di eventuali carichi contaminati da materiali radioattivi;
25. considerato che la ditta con la medesima ragione sociale, anche se in locali separati, svolge attività di commercializzazione di parti di ricambio per autovetture, dovrà essere garantita la tracciabilità delle parti di ricambio provenienti dall'impianto di autodemolizione così come previsto dalla relazione tecnica e manuale operativo - Rev. 3 Novembre 2020;
26. le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto dovranno essere mantenute costantemente suddivise e i cartelli verticali nei quali viene indicato il settore (es.: conferimento, trattamento, deposito parti di ricambio, stoccaggio rifiuti pericolosi, stoccaggio rifiuti recuperabili, area di controllo radiometrico, ecc.) e le informazioni relative ai tipi di rifiuti stoccati (es.: codice EER, la descrizione, lo stato fisico e le classi di pericolosità se trattasi di rifiuto pericoloso) dovranno essere ben visibili per dimensioni e collocazioni;
27. la planimetria relativa all'organizzazione del centro di raccolta, "Planimetria generale A01 Rev. del 08/10/2020", deve essere ben visibile ed esposta in più punti del sito;
28. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - b) dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - c) qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

NULLA OSTA ACUSTICO

(Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.)

Premesse:

- la ditta **PAGLIARANI STEFANO S.r.l.** ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto in oggetto, pervenuta in data 16.04.2020, PG n. 55958, 55959 e 55992 del 16.04.2020, comprensiva della richiesta di rilascio del nulla osta acustico;
- in allegato alla domanda suddetta è stato trasmesso l'elaborato "Valutazione di impatto acustico previsionale", datato Gennaio 2020, redatto dal TCA dott. A. Nisi (PG n. 55958 del 16.04.2020);
- il **Comune di Cesenatico** nella seduta conclusiva della Conferenza, tenutasi in data 28.10.2020 ha espresso **parere favorevole** in merito all'**impatto acustico** nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpae, illustrate nella seduta della Conferenza;
- la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 28.10.2020, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, comprensiva del nulla-osta acustico;
- il Servizio Territoriale di Arpae, con nota PG n. 156126 del 29.10.2020, ha trasmesso formalizzato, tra l'altro, il parere favorevole in merito all'impatto acustico nel rispetto di specifiche prescrizioni illustrate in Conferenza;

Sulla base di quanto sopra esposto, stante quanto attestato dal TCA circa il rispetto dei valori limiti di immissione assoluti e differenziali ex artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, si rilascia

NULLA-OSTA acustico ex art. 8 della L. 447/1995

alla ditta **PAGLIARANI STEFANO S.r.l.**, per l'impianto sito in Comune di Cesenatico – Via delle Querce n. 1, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'attività produttiva rumorosa può essere svolta esclusivamente in periodo diurno ed all'interno del fabbricato aziendale, nella condizione di porte/portoni chiusi;
2. Ogni modifica che comporti un incremento della rumorosità, dovuto all'attività lavorativa, all'aumento del traffico indotto o agli impianti/macchinari utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, ovvero la necessità di aggiornare il Nulla-Osta acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.